



274528
B6510



Cara



274.528
B6510

REVISED

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

FROM THE FOUNDATION OF THE COLONIES TO THE PRESENT

BY

WILLIAM STUBBS, ESQ., F.R.S.



ORIGINE

DEL DIRITTO CHE ESERCITA

IL CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE

DI PAVIA

DI AMMINISTRARE IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
A TUTTI I BAMBINI DELLA CITTÀ E SUOI BORGHI
DAL GIOVEDÌ SANTO SINO ALLA DOMENICA IN ALBIS.

da Giovanni Bosisio



PAVIA
NELLA TIPOGRAFIA FUSI E COMP.°
1847.

Visto : *Si approva per la stampa.*

Pavia, 29 Dicembre 1846.

Arciprete LANFRANCHI V. G. C.

274,528
B6510

25535 M. SEXTON

AGLI ILLUSTRISSIMI E REVERENDISSIMI
DIGNITARI E CANONICI DEL SENATO EPISCOPALE
DELLA CHIESA PAVESE
QUESTA SCRITTURA
CHE VOLLERO A LORO SPESE IMPRESSA
L' AUTORE E COLLEGA
GIOVANNI BOSISIO PENITENZIERE MAGGIORE
RIVERENTE E GRATO
OFFERIVA.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

Per antichissima consuetudine i bambini nati nella città e nei sobborghi di Pavia tra la mezzanotte, che precede il giovedì santo e la mezzanotte della domenica in albis inclusive, come pure quelli che prima di questo periodo erano bensì nati, ma non ancora battezzati, non possono ricevere il battesimo che nella chiesa cattedrale. Debbono pure essere portati alla cattedrale anche dopo la domenica in albis i bambini nati e non ancora battezzati nel sopradetto intervallo di tempo. Similmente alla chiesa cattedrale, e non alla propria parrocchia debbono essere portati per le solenni cerimonie del battesimo quei bambini, che essendo nati nel periodo indicato fossero stati battezzati privatamente a cagione di pericolo di

morte. Conseguentemente ai parrochi della città e dei sobborghi è proibito il conferire il battesimo negli espressi tempi e casi.

Proponendomi io di esporre in questa breve memoria l'origine dell'anzidetta consuetudine, reputo necessario premettere alcuni fatti storici ammessi universalmente dai più insigni scrittori di cose ecclesiastiche. E questi sono :

1.^o Che per molti secoli il battesimo solenne si amministrò nelle sole feste di Pasqua e Pentecoste ;

2.^o Che anticamente nelle città amministrava il battesimo solenne il vescovo soltanto, ed in sua mancanza l'arciprete od altro sacerdote del clero cattedrale.

3.^o Che nei primi tempi del cristianesimo v'era nelle città una sola chiesa ed un solo fonte ove si amministrava il battesimo. » Anticamente, dice il Muratori, (a) si trovava in cadauna città una sola basilica battesimale sempre, o quasi sempre vicina alla cattedrale, a cui si dovevano portare tutti i fanciulli della città per ricevere il sacro lavacro ». Questa anti-

(a) Antich. Ital. Dissert. 74.

chissima pratica si mantiene anche presentemente in molte città d'Italia, che la custodirono senza interruzione, quali sono Firenze, Pisa, Bologna, Vicenza, Parma, Vercelli, Novara, Tortona ed altre.

Che le esposte premesse siano verità storiche incontrastabili, potrà convincersi di leggieri chi voglia consultare il Tomassino (*a*), il Martene (*b*), il Mabillon (*c*), il Chardon (*d*), e finalmente l'eruditissimo Dottore dell'Ambrosiana Giuseppe Visconti, che più diffusamente d'ogni altro trattò di questa materia (*e*).

Io non entrerò a parlare dei primi tre secoli della Chiesa, perocchè allora le fiere e quasi incessanti persecuzioni non permettevano ai cristiani d'avere luoghi stabili dove poter convenire per celebrare i misteri della nostra santa religione. Comincerò la mia esposizione storica dal

(*a*) *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia etc.* Tom. I. lib. II.

(*b*) *De antiquis Ecclesiae ritibus.* Tom. I. lib. I.

(*c*) *Museum Italicum.*

(*d*) *Storia dei Sacramenti* Tom. I. lib. I.

(*e*) *De antiquis baptismi ritibus et caerimoniis.*

tempo della pace universale data alla Chiesa dall' imperatore Costantino. » Il pubblico esercizio della cristiana religione nei pubblici tempj venne stabilito soltanto nel 313 o almeno confermato con legge che Costantino diede da Milano. Questa fu l' epoca in cui cominciarono a stabilirsi nelle città le sedi vescovili, fissando il vescovo la dignità cattedrale a quella chiesa che scelta avesse a tale onore » (a).

La nostra Pavia ebbe la sua cattedrale o chiesa vescovile sino dal principio del secolo IV. e ciò si rileva da un passo di Sulpizio Severo. Egli narra, che il celebre vescovo di Tours San Martino, oriundo di Sabaria in Ungheria, ma educato in Pavia, in età di dieci anni contro il volere dei genitori idolatri si portò alla chiesa, e supplicò di essere ricevuto nel numero dei catecumeni. (1) Ciò avvenne verso il 326.

Ora convien sapere che il battezzare e ricevere un gentile fra i catecumeni era ufficio vescovile (b). È vero che nel riferito racconto Sulpizio Severo non fa men-

(a) Antichità Longobardico-Milanesi. Tom. IV. pag. 46.

(b) Chardon. Storia dei Sacramenti, Tom. I. lib. I. c. IV.

zione di battisterio, ed infatti il suo assunto non esigea ch' egli ne parlasse. Ma se nella nostra città vi era allora un vescovo, ed una chiesa vescovile, vi doveva essere necessariamente anche un battisterio, o fonte battesimale, perchè dopo la pace di Costantino si vedono i battisteri sorgere contemporaneamente alle pubbliche chiese, come si rileva dai monumenti di sacra archeologia, e come nel caso nostro si scorge dalla testimonianza dell' Anonimo Valesiano, il quale parla della chiesa cattedrale e del battistero della nostra città. Egli narra come Boezio (verso il 524) fu in Pavia imprigionato per comando del re Teodorico, e dice che fu posto in carcere e fatto morire presso il battistero della chiesa. Queste espressioni dinotano, che vi era in quel secolo nella nostra città un battistero solo, e questo appartenente alla cattedrale, perchè in quei tempi, parlando di città, quando si dice chiesa (tempio) senz' altra aggiunta, si voleva sempre indicare la chiesa primaria. (2) Anche S. Girolamo parlando della cattedrale di Magonza la chiama

semplicemente chiesa. (3) La testimonianza or' ora accennata dell' Anonimo Valesiano riceve conforto da un patrio monumento posteriore di pochi anni alla morte di Boezio. È noto ai conoscitori delle antichità ecclesiastiche, che nei primi tempi della Chiesa era frequente il battesimo delle persone adulte, le quali venivano alla religione cristiana abbandonando gli errori dell' idolatria. È noto pure che siccome in quei tempi si battezzava per immersione, il vescovo nell' amministrazione solenne del battesimo si faceva assistere dai diaconi pei maschi, e per le femmine da alcune pie donne consacrate al divin culto, le quali per la somiglianza dell' ufficio si chiamavano diaconesse. (4) Il monumento patrio che io accenno è la lapida sepolcrale di una diaconessa per nome Teodora morta in età di anni 48 e giorni 11 il primo di agosto dell' anno V. dopo il consolato di Paolino Juniore, che corrisponde all' anno 539 dell' era volgare. Posso dunque ben a ragione inferire, che nulla mancasse al decoro ed al lustro della nostra chiesa cattedrale. (5)

L' esistenza di un solo battistero nella nostra città anche nel secolo VII. e nell' VIII. ci viene chiaramente attestata da Paolo Diacono nella sua Storia dei re longobardi. Narra questo scrittore che ai tempi di Rotari, il quale regnò dall' anno 636 al 652 in quasi tutte le città del regno longobardo vi erano due vescovi, l' uno cattolico e l' altro ariano, ed aggiunge che anche in Pavia si mostrava al suo tempo, cioè nel secolo ottavo, il luogo, dove il vescovo ariano residente presso la chiesa di S. Eusebio aveva avuto il suo battisterio, mentre nello stesso tempo un altro vescovo aveva presieduto alla chiesa cattolica. Aggiunge poi che il vescovo ariano chiamato Anastasio aveva abiurati i suoi errori, abbracciata la vera fede di Cristo, e governata poscia la chiesa cattolica della nostra città. (6) Questo racconto ci fa conoscere che il vescovo ariano aveva scelta la chiesa di S. Eusebio per sua cattedrale erigendovi un nuovo battisterio, per lo che in quel tempo in Pavia vi erano due cattedrali con due battisteri l' uno dei cattolici, l' altro degli ariani.

Bisogna dire però che per la conversione al cattolicesimo del vescovo Anastasio il battistero ariano sia stato distrutto, perchè lo storico dice che ai suoi tempi si faceva ancora vedere non già il battistero, ma il luogo dove quello era situato.

Che sulla fine del secolo settimo nella nostra città vi fosse un solo battistero è provato benanche dalla storia del nostro vescovo S. Damiano, il quale nell'anno 700 fece a proprie spese costruire due battisteri nella città, l'uno pei maschi nella cattedrale, denominando S. Giovanni del Fonte quella parte del tempio dov'era collocato, l'altra per le femmine nella chiesa di S. Giovanni *Domnarum*. (7) A ciò fu condotto il nostro santo vescovo dal desiderio di provvedere alla maggiore decenza dei battezzandi (perocchè allora si battezzava per immersione), ed anche dall'esempio di cospicue città e specialmente dell'insigne chiesa di Milano. (8) I due fonti da S. Damiano edificati esistevano ancora nel secolo XIV. come narra il nostro Anonimo Ticinese.

Ora le due accennate cappelle battesi-

mali sono una chiara prova che in quel tempo in Pavia non vi era che un solo battistero pei maschi, ed uno solo per le femmine, mentre quasi tutte le altre città non avevano che un solo battisterio comune ad ambi i sessi, dove o in separati luoghi o in diverse ore, i maschi e le femmine venivano calati nel ricetto d'acqua che esisteva nel pavimento in mezzo al battistero, il quale rito durò finchè si mantenne l'uso di battezzare per immersione.

Che sino alla metà del secolo IX. continuasse nelle città, e particolarmente nella nostra il costume d'amministrare il battesimo nelle sole cattedrali si può dedurre da un concilio celebrato in Pavia nell'anno 850. In questo concilio, al quale intervennero Angilberto arcivescovo di Milano, con Teodemaro patriarca d'Aquileia ed il nostro vescovo Luitardo, si legge che i vescovi sono obbligati a fare al popolo un discorso adattato alla sua capacità nelle domeniche e nei giorni festivi (9) e devono governare la chiesa matrice della città, come gli arcipreti governano le loro pievi. (10) Da questi cano-

ni si conosce che nelle città fuori della cattedrale non vi erano parrocchie, e che il governo spirituale degli abitanti delle città era esercitato dal vescovo. Per conseguenza il battesimo e gli altri sacramenti dovevano essere amministrati nella sola cattedrale.

Questo fatto è portato al maggior grado possibile di evidenza da un altro concilio pavese dell'anno 855. Vi intervennero l'arcivescovo di Milano, il patriarca d'Aquileia, il vescovo nostro e quello d'Ivrea. Fra i canoni di questo concilio si legge: che alcuni laici, e specialmente i signori, vanno di rado alle chiese maggiori ad ascoltare le istruzioni, e si accontentano invece di assistere al divino officio nelle basiliche vicine alle loro case. (11) Ed altrove: che alcuni signori con manifesto disprezzo degli ordini vescovili danno le decime alle basiliche, che hanno nelle proprie terre, ed ai chierici, che tengono al loro servizio, invece di darle alle chiese dove ricevono l'istruzione, il battesimo, l'imposizione delle mani e gli altri sacramenti. (12)

Nei riferiti canoni si dice che le decime si debbono pagare non alle basiliche, ma alle chiese dove si riceve il battesimo, l'istruzione, l'imposizione delle mani e gli altri sacramenti. Ora è noto a tutti i conoscitori della disciplina ecclesiastica, che nel secolo IX. le decime nelle città si dovevano pagare alla sola chiesa matrice, che nella sola chiesa matrice si tenevano dal vescovo le istruzioni nelle domeniche e nei giorni di festa; dunque nella sola chiesa matrice si amministravano il battesimo, e gli altri sacramenti. Infatti i padri di questo concilio si lagnano, che i signori trascurassero la santificazione della festa, accontentandosi di ascoltare il divino ufficio nelle cappelle invece d'intervenire alle prediche che si facevano nelle cattedrali, e nelle chiese plebane, e che si defraudassero queste chiese maggiori del tributo delle decime loro dovuto per darle alle cappelle ed ai loro cappellani. Ma questi illustri prelati non muovono querela, che si predicasse e si battezzasse, o si amministrassero altri sacramenti negli oratorj, nelle basiliche e

nelle cappelle, perchè era cosa inaudita in quel secolo che nelle città si facessero queste funzioni fuori delle cattedrali, e nelle campagne fuori delle chiese plebane governate dagli arcipreti.

Questo costume si vede praticato sul fine del nono secolo in tutta l'Italia e la Francia, come si deduce da un altro concilio più solenne degli altri due accennati celebrato in Pavia nell'anno 876, i canoni del quale furono un anno dopo inseriti nel concilio di Pontion (a). A questo concilio intervennero il legato del Sommo Pontefice Giovanni VIII. cinquanta vescovi di Francia, e diciotto d'Italia. (13) Alle prodotte testimonianze potrei aggiungerne molte altre di altri concilii e scrittori ecclesiastici; ma parlando di un nostro patrio costume ho voluto servirmi soltanto di patrii documenti.

Il primo esempio di battesimo amministrato nella città nostra fuori della chiesa cattedrale è riferito dal Muratori. Egli dice, che avendo Adelaide moglie del re Ottone fondato nel 972 il monastero di

(a) Concilium Pontigonense an. 877.

S. Salvatore poco distante dalla nostra città, ed avendo voluto che fosse soggetto immediatamente alla sede apostolica, il Sommo Pontefice Giovanni XIII. concesse che si potesse amministrare il battesimo nelle chiese soggette a quel monastero. Il Muratori dopo d' avere esposta la costituzione pontificia inclina a credere che non sia genuina, e adduce prove convincenti per impugnarla. (14)

Checchè ne sia però della verità o falsità del citato documento, è certo che i monaci benedettini della nostra città esercitavano nel secolo decimo il privilegio di amministrare il battesimo nel tempo pasquale, perchè la Cronica di S. Pietro in Ciel d' oro citata dal Robolini (a) presenta due Brevi uno di Gregorio V. del giorno 11 Ottobre 998, l' altro di Leone IX. del 1031 nei quali si conferma ai monaci benedettini di S. Pietro in Ciel d' oro il privilegio d' amministrare nel tempo pasquale il battesimo nella loro chiesa principale e nelle altre a loro soggette.

(a) Notizie appartenenti alla Storia di Pavia. Vol. II. p. 255.

Egli è però tanto vero, che il diritto di battezzare specialmente nella città apparteneva esclusivamente al vescovo, ed era da lui, o dal suo clero primario esercitato nella cattedrale, che il privilegio dell'amministrazione del battesimo solenne accordato dai Sommi Pontefici ai monaci si riguardava dai prelati come una violazione della giurisdizione episcopale. Nacquero da ciò fierissime controversie tra i vescovi e gli abati, e spesse volte furono portati reclami alla Santa Sede, come avvenne nel caso che sono per narrare.

Verso il fine dell'anno 1104 insorsero questioni tra il nostro vescovo Guglielmo e i due abati dei monasteri di S. Salvatore e di S. Pietro in Ciel d'oro sull'esercizio dei privilegi a questi concessi, e particolarmente intorno all'amministrazione del sacramento del battesimo nel tempo pasquale. Tali questioni degenerarono in gravi e scandalosi eccessi, che vennero portati a cognizione del romano Pontefice nel mese di marzo dello stesso anno (a). Ma alla decisione della Santa

(a) Robolini opera cit. Vol. III. pag. 223 e seguenti.

Sede non si acquietarono le parti; perciò il Papa Pasquale II. dopo di avere scritto inutilmente al nostro vescovo, spedì un altro Breve diretto allo stesso vescovo, ed al clero della cattedrale, dove comanda di riparare per quanto sia possibile agli scandali avvenuti, riconosce e riconferma i privilegi posseduti dai monaci di S. Pietro e termina coll' intimare l' indignazione apostolica ai trasgressori degli ordini della Santa Sede. (15) Aggiunge la Cronica di S. Pietro in Cielo d' oro, che Pasquale II. con suo Breve del 18 Marzo 1105 approvò nuovamente i contrastati privilegi di quel monastero, i quali furono poi riconfermati da Eugenio III. da Alessandro III. e da Innocenzo III. e sempre vi è particolarmente indicato quello d' amministrare il battesimo nella solennità di Pasqua. (16)

L' insistenza del Sommo Pontefice Pasquale II. nel riconfermare ai monaci di S. Pietro in Cielo d' oro il privilegio di celebrare il battesimo nella solennità di Pasqua contro i reclami del nostro vescovo, ci è argomento a credere, che fos-

sero trovati legittimi i titoli a cui appoggiavasi l' esercizio del contrastato privilegio, del quale i monaci di S. Pietro erano in possesso da oltre a cento anni. Non minore però era d' altra parte lo zelo del Papa per mantenere il vescovo di Pavia nel possesso dei diritti a lui competenti, perocchè nello stesso anno 1105 il 22 dello stesso mese di marzo Pasquale II. spedì una Bolla a Guido IV. Piscario, che in quell' anno era successo nella nostra sede vescovile al nominato Guglielmo morto nell' anno antecedente. In questa Bolla il Papa conferma al nuovo vescovo di Pavia e ai successori di lui in perpetuo tutti i diritti e privilegi della chiesa pavese, e fra le altre cose ordina, *che in nessuna cappella ed in nessun monastero si possa celebrare il battesimo generale fuorchè nella chiesa matrice.* (17)

Da ciò si scorge che il privilegio accordato alle nominate chiese dei monaci benedettini riguardava un battesimo particolare da amministrarsi ad uno o pochi bambini, mentre il battesimo generale si amministrava a copioso numero di bam-

bini nati in tutta la città e nei sobborghi. E si diceva battesimo generale il battesimo solenne che ora si amministra in qualunque giorno, ma che sino al secolo X. si celebrava soltanto due volte all'anno cioè nelle vigilie di Pasqua e di Pentecoste. (18) Tanto gli adulti che i bambini, eccettuato il pericolo di morte, dovevano aspettare una di quelle due solennità, ed era caso di eccezione l'essere battezzato in altro tempo. Sino al secolo X. il sacramento del battesimo fu amministrato agli abitanti delle città e dei sobborghi nel solo battistero della cattedrale, perchè non erano ancora institutede le parrocchie urbane, e perchè la cura spirituale degli abitanti della città era esercitata dal vescovo coll' aiuto del suo clero cattedrale, come venne dimostrato dal celebre primicerio conte Mario Lupi (a) seguito dagli scrittori delle antichità longobardico-milanesi, dal dotto primicerio Antonio Dragoni (b), e dall' eruditissimo parroco

(a) De parochiis ante annum Christi millesimum. Bergomi 1788.

(b) Sulla chiesa cremonese e sull' antica ecclesiastica disciplina universale. Cap. XXI. pag. 228. Cremona 1840.

D. Luigi Nardi, che rischiarò egregiamente questa parte di ecclesiastica disciplina (a).

Le parrocchie di città furono instituite nei secoli XI. XII. e nei seguenti. I nuovi parrochi si chiamarono da principio cappellani, perchè si chiamavano cappelle i pubblici oratorj o basiliche di cui erano rettori, e che nelle città erano soggette immediatamente alla cattedrale. A questi cappellani, che in seguito poi si chiamarono curati, vennero da principio accordate attribuzioni e facoltà più o meno ampie nell'amministrazione dei sacramenti e nelle funzioni ecclesiastiche secondo la volontà e l'arbitrio del vescovo da cui derivarono i loro poteri. (19).

Nel secolo undecimo cominciò a farsi comune l'uso di battezzare in qualunque giorno. Nulladimeno si ritenne ancora la memoria del battesimo generale delle due feste di Pasqua e Pentecoste, perchè i bambini nati in vicinanza di quelle due solennità si portavano tutti alla cattedrale in occasione, che dal vescovo o dall'ar-

(a) Dei Parrochi, opera d'antichità sacra e disciplina ecclesiastica. Pesaro 1829-30.

ciprete si benediceva il fonte battesimale nei sabbati di Pasqua e Pentecoste, nei quali giorni il vescovo battezzava uno, due o tre fanciulli, lasciando che i rimanenti fossero battezzati da altro sacerdote del suo clero cattedrale. (20)

Dalle espressioni della citata Bolla di Pasquale II. si ha motivo di credere che ai rettori degli oratorj e delle cappelle di città i vescovi di Pavia avessero concesso la facoltà di battezzare nelle loro chiese i bambini in qualunque giorno dell'anno a riserva dei giorni ch'erano destinati pel battesimo generale. Perciò il Sommo Pontefice proibisce che si celebri questo solenne battesimo *in nessuna cappella, ed in nessuno monastero* per confermare al vescovo di Pavia il diritto competente alla sua cattedrale. Questo privato diritto solennemente sanzionato da Pasquale II. venne nello stesso secolo ratificato con altre due Bolle una di Calisto II. nel 1123, l'altra d'Innocenzo II. nel 1150 (a). Dopo questi Pontefici anche

(a) P. Siro Severino Capsoni = Origine e privilegi della chiesa pavese Docum. D. ed E. pag. LV. e LVI.

Onorio III. con Bolla del 1217 confermò ai vescovi di Pavia tutti i privilegi a loro accordati dai suoi antecessori, e fra questi quello pure del *battesimo generale da celebrarsi nella sola chiesa matrice*. (21)

L'Anonimo Ticinese narrando le costumanze della chiesa pavese dei suoi tempi, cioè verso l'anno 1350 parla del battesimo generale in questi termini: Tutte le chiese curate di Pavia possono battezzare in qualunque tempo ad eccezione della settimana in albis, quando nel sabbato santo si benedicono solennemente le fonti dal vescovo o dall' arciprete, ed in quella settimana si battezzano i figli in S. Giovanni *de Fontibus*, eccettuato il pericolo di morte. Lo stesso si pratica nella vigilia di Pentecoste al fonte di S. Giovanni *Domnarum*, nel quale si suole battezzare in tutta quella settimana. (22)

A questa chiesa poco distante dalla cattedrale si recavano nel sabbato di Pentecoste i canonici ordinari per benedire il sacro fonte, come si deduce da un antico documento che narra le costumanze della chiesa pavese. (23) Il citato Anonimo

dice che la chiesa di S. Giovanni Domnarum aveva due cappelle contigue dove vi era il secondo battisterio, avendo nominato prima quello di S. Giovanni *de Fontibus*. (24)

Questi due battisteri dovevano avere grandi vasche capaci a contenere tutto il corpo del battezzando, perocchè in questo secolo XIV. vigeva tuttora l'uso d' amministrare il battesimo per immersione. Il battesimo per infusione era permesso allora soltanto, che i curati fossero privi di un vaso di marmo o di legno abbastanza capace, siccome è manifesto per le costituzioni di Giovanni Fulgoso, che tenne la sede vescovile della nostra città dal 1528 al 1542. (25)

Ma la consuetudine di cui parliamo dal secolo XIV. al XVI. subì un cangiamento di cui non si può assegnare il preciso tempo. Il cardinale Ippolito Rossi nostro vescovo che intervenne al concilio di Trento, stampò nel 1586 le prescrizioni da osservarsi dai parrochi della sua città e diocesi intorno all'amministrazione dei santi sacramenti. In questo libro non si

parla più del battesimo, che si amministrava nel secondo battisterio della cattedrale cioè in S. Giovanni Domnarum nella settimana di Pentecoste, ma soltanto di quello di Pasqua con questa variazione, che mentre nel secolo XIV. il battesimo generale di Pasqua s'incominciava ad amministrare nella cattedrale il sabato santo, nel secolo XVI. come leggesi nelle prescrizioni del vescovo Rossi incominciava il giovedì santo. (26) Il cardinale Rossi chiamava già *antica* al suo tempo questa consuetudine, la quale è un prezioso avanzo della primitiva disciplina della Chiesa, che mantiene viva nei fedeli la memoria di uno dei più augusti riti della nostra santa religione. (27)

Quel grande restauratore dell'ecclesiastica disciplina S. Carlo Borromeo per ricondurre il clero ed i fedeli all'osservanza delle trascurate canoniche prescrizioni intimava nel 1576 il quarto concilio provinciale, a cui intervennero i vescovi suffraganei di quattordici diocesi. Fra i sapientissimi provvedimenti di quella venerabile assemblea era stabilito che i bam-

bini nati nelle parrocchie delle città dal sabbato santo sino al sabbato in albis, e dalla vigilia di Pentecoste sino al sabbato seguente si dovessero portare alla chiesa cattedrale perchè fossero quivi battezzati in quelle due settimane secondo l' antico costume, ed in segno di rispetto alla chiesa matrice. (28) I nostri vescovi non obbligati a seguire le norme del concilio provinciale sopradetto, come quelli, che erano immediatamente soggetti alla Santa Sede, continuarono ad attenersi alle citate prescrizioni del cardinale Rossi, e vegliarono poi attentamente per ricordarne l'esistenza, e mantenerne l'osservanza, dichiarando con editti, che il capitolo cattedrale possiede il diritto d'amministrare il battesimo ai figli nati nella città e nelle parrocchie suburbane dal giovedì santo sino alla domenica in albis. Minacciarono anche le più severe pene canoniche a quei parrochi, che avessero tentato di usurpare la giurisdizione del capitolo.

E sembra infatti, che nel principio del secolo XVII. una tale usurpazione fosse tentata da alcuno dei parrochi della città,

perchè il vescovo Fabricio Landriani ad istanza del sindaco del capitolo cattedrale pubblicò nel 1628 un editto, nel quale era minacciata la pena della sospensione da incorrersi immediatamente da quel parroco di città che avesse ardito di battezzare nei giorni proibiti. Questo editto veniva ripubblicato ogni anno innanzi al tempo pasquale. (29)

Ma ad onta di questa solenne proibizione nel 1632 subito dopo la pubblicazione dell' editto la chiesa nostra ebbe lo scandalo di una disobbedienza. Il parroco di Santa Maria in Betlem in borgo Ticino, che ne fu il colpevole, venne citato avanti la curia vescovile e sottoposto a processo per essere pubblicamente denunciato come incorso nella pena della sospensione e notoriamente scomunicato. Sembra però che questo sacerdote non fosse perfettamente sano di mente, perchè oltre essere stato contumace agli ordini del proprio vescovo, trasgredì anche una legge della Chiesa universale, facendo uso nel battezzare del vecchio crisma, e dell' olio vecchio dei catecumeni, mentre è prescrit-

to di usare ogni anno del nuovo olio, e nuovo crisma, che il vescovo ha consacrati nel giovedì santo in segno della misteriosa rinnovazione pasquale. (30)

Anche il cardinale Cusani, che governò la nostra chiesa dal 1711 al 1724 promulgò un editto dello stesso tenore di quello del vescovo Landriani, minacciando egli pure ai trasgressori la pena della sospensione *a divinis ipso facto incurrenda*. (31)

Vi furono in tutti i tempi degli uomini, che vincolati all'osservanza di una legge, studiarono tutti i modi per eluderla e violarla impunemente. Ciò avvenne anche nel caso nostro rispetto agli ordini di Monsignore Landriani e del cardinale Cusani. Alcuni parrochi e genitori dei battezzandi trovarono due modi per rendere vana la legge, cioè o differivano dopo la domenica in albis il battesimo dei fanciulli nati nel tempo riservato, ovvero li facevano battezzare privatamente nelle case sotto pretesto di pericolo della vita, riservando le solenni cerimonie dopo l'ottava di Pasqua, e non portandoli per esse alla cattedrale. Il

prevosto della cattedrale, e sindaco della sagrestia capitolare il 29 Marzo 1759 recò a notizia del vescovo Monsignor Francesco Pertusati la frode che si usava, e dopo matura discussione fu stabilito, che la chiesa cattedrale dovesse contro ogni frode mantenersi nell'antico suo possesso di battezzare nel tempo riservato, e che nell'editto solito a pubblicarsi si aggiungesse la clausola, che ai parrochi fosse proibito di battezzare anche dopo l'ottava di Pasqua i bambini nati negli undici giorni dell'originario divieto, e che si dovessero parimente portare alla cattedrale per le solenni cerimonie anche dopo l'ottava di Pasqua quei bambini, che nei detti giorni fossero stati battezzati privatamente in casa a titolo di pericolo di morte. (32) Seguendo le prese determinazioni il nominato vescovo Pertusati, pubblicò il solito editto coll'aggiunta della clausola sopradetta. (33) La stessa norma fu tenuta da Monsignore Bartolomeo Olivazzi, che governò la nostra chiesa dal 1769 al 1791. (34) Intimava gli stessi ordini Monsignor Giuseppe Bertieri successore

dell' Olivazzi, li replicava ogni anno e voleva, che i RR. Parrochi li notificassero al popolo dall' altare nella domenica delle palme in tempo della messa parrocchiale, seguendo così la pratica dei vescovi antecedenti. (55)

Nella vacanza poi della sede vescovile per la morte di Monsignor Bertieri cioè nel 1805 cessò la pubblicazione degli editti annuali, e si adottò invece il sistema di porne avviso sotto la domenica delle palme nel calendario ecclesiastico della diocesi che è munito della sanzione vescovile. Quest' uso durò per tutto intero l' episcopato di Monsignore Paolo Lamberto d' Allegre, e di S. E. Monsignor Luigi Tosi morto il giorno 13 di dicembre 1845. (56) Fu tolta però la comminatoria della pena che si leggeva negli editti promulgati per la lunga serie di 200 anni. E per verità come è più decoroso essere chiamato all' obbedienza dalla voce del dovere, e non dal timore del castigo; così io non debbo tacere, che pel corso di oltre due secoli cioè dal 1586 al corrente anno 1847 pochissime furono le infrazioni

della legge, e queste prontamente riparate da scuse in iscritto presentate al capitolo della cattedrale nel cui archivio si conservano.

A compimento di questa memoria e per non omettere nulla di tutto ciò, che concerne la materia di cui ho preso a trattare, egli è mestieri che io faccia avvertire come gli editti vescovili, di cui ho finora parlato, furono emanati ad istanza del sindaco capitolare. Potendo questa premura dei sindaci essere sinistramente interpretata, ed attribuita a mire d'interesse, giudico necessario esporne il vero motivo. Il capitolo cattedrale di Pavia amministrando il battesimo nei giorni enunciati presta gratuitamente l'opera sua, e quelle oblazioni di cera o di denaro, che vengono spontaneamente offerte dai genitori dei battezzati erano anticamente un provento avventizio, che percepiva il sacerdote inserviente alla sagrestia capitolare, come apparisce da una sentenza emanata nel 1679 dalla curia vescovile, per la quale il curato della cattedrale (37) venne condannato a restituire al sacerdote

sacrista del capitolo l'offerta di cera che aveva ricevuto per avere nel giovedì santo amministrato il battesimo ad un bambino della sua parrocchia violando gli ordini dell'editto vescovile. (58) Ora le suddette oblazioni sono un emolumento straordinario, che va interamente negli introiti della fabbriceria della cattedrale a vantaggio della chiesa.

Ciascuna dignità ed ogni canonico del capitolo ha il diritto di amministrare nei giorni nominati il battesimo solenne: ma il capitolo ha delegato a questo ministero il canonico che esercita l'ufficio di sindaco, o chi ne fa le veci, il quale in questa parte è il rappresentante del corpo canonico. La premura poi, che spiega il sindaco nel procurare di mantenere inviolabile il ripetuto diritto capitolare procede dall'essersi ciascun canonico impegnato con giuramento di osservare e far osservare le legittime consuetudini del capitolo. Questo giuramento viene prestato da ciascun individuo nell'atto, che comincia a far parte del consesso canonico secondo le regole ecclesiastiche custodi-

trici dei diritti e dei doveri, dei privilegi e delle costumanze dei corpi collegiali, che impediscono le funeste innovazioni, e mantengono il buon ordine e la pace.



NOTE E DOCUMENTI



(1) » Martinus Sabariae Pannoniarum oriundus fuit, sed intra Italiam Ticini altus est, parentibus secundum saeculi dignitatem non infimis, gentilibus tamen . . . Cum esset annorum decem invitis parentibus ad ecclesiam confugit, seque catechumenum fieri postulavit ». Severus Sulpicius lib. de vita B. Martini, cap. I.

(2) » Tunc Albinus et Boethius ducti (sunt) in custodia ad Baptisterium Ecclesiae. Rex vero (Theodoricus) vocavit Eusebium Praefectum urbis Ticini, et inaudito Boethio protulit in eum sententiam. Qui mox in agro Calventiano ubi in custodia habebatur misit Rex et fecit occidi ». Ex libris Chronicorum Auctoris ignoti de Odoacre et Theodorico cit. ab Henrico, et Hadriano Valesiis in oper. *Ammiani Marcellini* etc. Lugduni Batavorum 1693.

(3) » Moguntiacum nobilis quondam civitas capta atque subversa est, et in Ecclesia multa hominum millia trucidata » . . . S. Hieronym. ep.^a 123 alias 44 ad Ageruchiam. Edit. Vallarsii.

(4) » Le Diaconesse ricevevano l'imposizione delle mani dal Vescovo e portavano un abito particolare ed erano contate fra le persone sacre a Dio e sostenevano per le donne quei medesimi officii, che sostenevano i diaconi cogli uomini, per quanto erano a ciò atte, segnatamente visitando i poveri e ammaestrando i catecumeni. Esse custodivano le porte della Chiesa dov'erano le donne separatamente dagli uomini e nella funzione del battesimo le aiutavano a spogliarsi e a rivestirsi perchè tutto si facesse decentemente.»

Fleury Storia Eccl. lib. XI. §. XXI.

Vedi anche il Magri = Notizia dei vocaboli ecclesiastici alla parola *Diaconissa*.

(5)» Rendevasi inoltre più venerabile la Chiesa (di S. Gervaso) dalla vaghezza di un Cimitero (Aulic. Ticin.) tutto circondato da portici e tutto adorno di riguardevoli sepolcri di personaggi più incliti, fra quali vedevasi il sepolcro di una diaconessa della primitiva Chiesa indicato da una lapide affissa ad un pilastro nel lato destro della Chiesa antica (di S. Gervaso) in cui leggevasi la seguente iscrizione :

HIC IN PACE REQUIESCIT

B. M. THEODORA DIACO-

NISSA QUÆ VIXIT IN SÆ-

CULO ANNOS PL. M.

XLVIII. D. XI. KAL. AUG.

V. P. C. PAULINI JUNIORIS

V. C. IND. II.

Mezzadri Fr. Bernardino = Storia della basilica de' Santi Gervaso e Protaso della città di Pavia pag. 39 Stamp. Ghedini. Pavia 1739.

Ora la suddetta lapide si vede affissa nel muro sotto il portico del palazzo Malaspina.

(6) » Temporibus (Rotharis) pene per omnes civitates regni ejus duo episcopi erant unus Catholicus, et alter Arrianus. In civitate quoque Ticinensi usque nunc ostenditur ubi Arrianus Episcopus apud basilicam Sancti Eusebii residens baptisterium habuit, cum tamen ecclesiae catholicae alius episcopus praesideret. Qui tamen Arrianus episcopus in eadem civitate fuit Anastasius nomine, et ad fidem catholicam conversus Christi postea ecclesiam rexit ».

Pauli Warnefridi de Gestis Langobardorum lib. IV. cap. 43. Edit. Lugduni Batavorum 1595.

(7) » Anno 680 vel circiter S. Damianus Episcopus Ticinensis Episcopales aedes construxit: subinde anno 700 duplici, aere proprio, constructo baptisterio, altero pro foeminis, pro maribus altero, hoc basilicae conjunxit cathedrali, eam ecclesiae partem S. Joannis de Fontibus denominans. Illud autem erexerat in Ecclesia altera Sancti Joannis *Domnarum* propterea nuncupata ». Flavia Papia Sacra Part. I. pag. 39.

Vedi anche il libro: Breviarium Sanctorum Episcoporum Ticinensis Ecclesiae in vita S. Damiani, dove si dice = duos quoque sacros fontes suo aere ad baptismata facienda excitavit. =

(8)» In Milano sino dai più remoti tempi vi furono due battisteri uno pei maschi, l'altro per le femmine. Il primo di forma ottagonata sotto il nome di S. Giovanni al Fonte, dove è tradizione che fu battezzato S. Agostino: il secondo sotto il nome di S. Stefano, dove S. Eustorgio II. vescovo di Milano fece costruire una macchina idraulica, che pioveva l'acqua dall'alto sopra chi accostavasi al battesimo. (Ennod. lib. II. epigr. 149.)»

Antichità Longobardico - Milanese Tom. IV. pag. 19 e 31.

(9) » Ut episcopi... populis juxta ipsorum capacitatem dominicis et festis diebus verbum praedicationis impendere non negligent ».

Synodus celeb. an. 850 in urbe regia Ticino can.° V.

(10) » Propter assiduam erga populum Dei curam singulis plebibus archipresbyteros praesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerant, verum etiam eorum presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant... nec obtendat episcopus non egere plebem archipresbytero quod ipse eam per se gubernare valeat, quia etsi valde idoneus est, decet tamen ut partiat onera sua, et sicut matrici praest, ita archipresbyteri praesint plebibus. »

Synod. supra cit. can.° XIII.

(11) » Quidam laici, ac maxime potentes ac nobiles, quos studiosius ad praedicationem venire

oportebat juxta domus suas basilicas habent, in quibus divinum audientes officium ad majores ecclesias rarius venire consueverunt ».

Synodus Ticinensis an. 855.

(12) » Quidam autem laici, qui vel in propriis vel in beneficiis suas habent basilicas, contempta episcopi dispositione non ad ecclesias ubi baptismum et praedicationem, et manus impositionem, et alia sacramenta percipiunt, decimas suas dant, sed vel propriis basilicis, vel suis clericis pro libitu tribuunt ».

Synod. supra cit.

(13) » Ut episcopi secundum sacram jussionem Domini Nostri Jesu Christi praedicationem per se vel per suos congruenter exerceant, et presbyteros suos, ut similiter faciant, instruere procurent. Et ut seculares et fideles laici diebus festis, qui in civitatibus sunt ad publicas stationes occurrant et qui in villulis et possessionibus sunt ad publicum officium in plebem festinent. Et nullus latibulosa missarum in suis domibus officia celebrare praesumat sine sui rationabili licentia episcopi ».

Synodus Ticinensis an. 876 cap. 7.

(14) » Monasterium Domini Salvatoris non longe ab urbe Ticinensi construxit anno 972 religiosissima augusta Adelais Ottonis Magni conjux. Imperavit illa ut sacer locus immediate subesset apostolicae sedi: ac proinde Joannes XIII. Papa Constit. 53 edita in Bullario Casinensi

Part. 2 inter alia statuit, ut *baptismus etiam in iisdem ecclesiis Monasterii licenter fieret apostolica auctoritate*. Tum altera constitutione interdicit episcopo *ne in eodem monasterio alicujus potestatis praerogativam sibi aliquando usurpare praesumat*. Haec sane innuere satis videntur Praesuli Ticinensi ex vi Apostolici Privilegii nihil juris relictum fuisse in Ecclesias Baptismales eidem Monasterio subjectas.

Antiq. ital. med. aevi. Dissert. 64.

(15) Paschalis Episcopus servus servorum Dei venerabili Fratri Gu. Episcopo et Clericis Ticinens. Ecclesiae salutem et apostolicam benedictionem.

Et Episcopalem sollicitudinem et Clericorum condecet charitatem incidentia Ecclesiae scandala cum tranquillitate tractare, et simultates totis nisibus remove. Vos autem de scintilla minima tantos ignis globos per invidiam diaboli succendistis vel succendi per incuriam permisistis ut pro Benedictae aquae oblatione trium hominum caedes facta et sanguis effusus sit, pro Baptismi etiam sacramento duorum Baptizatorum sint prostrata cadavera. Porro de rapinis plura narrare tediosum ducimus, sed eas ad plenum emendare iterata praeceptione mandamus. Quae omnia quantum Ecclesiae contraria, quantum vobis indigna sint, vestra nobiscum prudentia recognoscit nec facile ducitur indiscussa haec et inulta transire. Nihil enim novum a Beati Petri

Monachis est praesumptum: habent enim antiqua traditione et vetustioribus S. Sedis Apostolicae Privilegiis facultatem a quolibet Catholico Episcopo consecrationes Ecclesiarum et Ordinationes Monachorum seu Clericorum, Oleum et Chrisma suscipere, et in Paschali solemnitate Baptismum per subjectos Monasterio Clericos celebrare, Clericorum qui Monasterio subjacent obedientiam praeter impugnationem Episcopi retinere. Nos quoque largiente Domino eandem Monasterio libertatem cum caeteris immunitatibus suis conservari volumus, quae propter Episcoporum improbitates Romanae Ecclesiae provisione collata est, nec de caetero super hujusmodi occasionibus ipsum inquietari permittimus: aliter enim praesumentes tamquam sedis Apostolicae contemptores ejus profecto indignatione plectentur.

Dat. apud Cassinum 3 Calend. Maii.

(16) » In supradicto Monasterio Baptismum in Paschali solemnitate per subjectos vobis Clericos fieri juxta praedecessorum nostrorum statuta concedimus ».

Pennotti = *Histor. tripart. Ordin. Cleric. Canonie.* cap. 61. pag. 202.

Robolini = *Notizie ec.* vol. III. pag. 227.

(17) » Sane Monasteriis aut Capellis aliquibus praeter matricem Ecclesiam, Baptismum generale fieri penitus prohibemus ».

Muratori *Antiquit. med. aevi. Dissert.* 61.

Ughelli *Tom. I. Ital. Sacr.*

Capsoni = Origine e Privilegi della Chiesa Pavese pag. LIII. Docum. C.

(18) Nel secolo decimo Attone Vescovo di Vercelli nella raccolta dei canoni da lui compilati pel buon governo della sua Diocesi scriveva:

» Baptizandi sibi quisquam quocumque tempore nullam credat inesse fiduciam praeter Paschale Festum et Pentecostes venerabile sacramentum, excepto dumtaxat gravissimi languoris incursu ». cap. XVII.

Raterio Vescovo di Verona nella sua lettera sinodale del 932 diceva:

» Nullus praesumat baptizare nisi in vigilia Paschae et Pentecostes, nisi propter periculum mortis ».

(19) » Nulla più chiaramente può indicare quali fossero una volta i *Cappellani*, che una Bolla di Alessandro III. Papa in cui conferma nell'anno 1169 ad Amato Vescovo di Ferrara i privilegi della sua Chiesa, dove fra le altre cose dice: *nec quidquam fas sit in ceteris Ecclesiis Capellanum absque consensu tuo restituere vel amovere etc. Capellanus vero qui auctoritate tua fuerit constitutus, de manu tua curam animarum recipiat etc.* Sicchè il nome di *Capellano* significava allora chi oggidì vien chiamato *Parroco* e *Curato* ».

Muratori. Antichità Ital. Dissert. 74.

(20) Il Concilio celebrato nella città di Limoges nel 1031 ci presenta le variazioni dell' ec-

clesiastica disciplina intorno all' amministrazione del battesimo. In questo concilio si dice: 1.° che nel monastero di S. Marziale e nelle chiese di altri monasteri, dove si eseguiva la benedizione del sacro fonte, era conveniente che si battezzassero non meno di tre bambini soltanto a Pasqua e Pentecoste, a condizione che il maggior numero dei battezzandi fosse riservato per la chiesa cattedrale: *in monasterio S. Martialis et in aliis monasteriis... opportunum est celebrari baptismum de tribus non minus infantibus in Pascha solummodo et Pentecoste... ita tamen ut major baptizatorum numerus sit apud hanc matrem ecclesiam (Lemovicensem)*: 2.° che nella chiesa di S. Michele si battezzavano i bambini in qualunque giorno dell' anno: *aliis vero temporibus per totum annum in ecclesia sancti Michaelis baptizantur infantes*: 3.° che il vescovo dopo la benedizione del fonte nei sabbati di Pasqua e Pentecoste battezzava tre fanciulli, ed i restanti erano battezzati da altro sacerdote: *facto vero baptismo de tribus tantum infantibus, ceteri si plus fuerint ab alio presbytero, qui ibi remanserit, baptizantur.*

Concil. Lemovicense II. an. 1031.

(21) » In Monasteriis, aut capellis aliquibus, praeter matricem Ecclesiam, Baptismum generalem fieri penitus prohibemus ».

Capsoni = Origine ec. Docum. F. pag. LVIII.

Muratori nella citata Dissert. 61.

(22) » Omnes Ecclesiae Curatae baptizare possunt omni tempore praeterquam in hebdomada in albis, cum in Sabbato Sancto Fontes benedicuntur solemniter ab Episcopo vel Archipresbytero: et illa hebdomada baptizantur infantes ad Sanctum Joannem de Fontibus, exceptis mortis articulis. Hoc idem fit in vigilia Pentecostes ad Fontes S. Joannis Domnarum, et illic sequenti hebdomada baptizantur ». Cap. X.

Muratori = Rerum Italic. Script.

(23) » Non est praetermittendum, quod quando Ordinarii vadunt cum processione ad aliquam Ecclesiam, cantant antiphonas et responsoria convenientia ipsi diei, in eundo tamen, excepto Sabbato Pentecostes, cum vadunt ad Sanctum Joannem Domnarum, tunc solum in revertendo cantant ».

Charta consuetudinum antiquarum Ticinensis Ecclesiae. N. 52.

Flavia Pavia Sacra Part. I. pag. 50.

(24) »Ecclesia Sancti Joannis Domnarum... cum duabus capellis contiguas Ecclesiae, ubi est baptisterium secundum ».

Anonymus Ticinensis cap. II. presso il Muratori come sopra.

»I due Battisteri di Pavia eretti durante il regno Longobardico dal vescovo S. Damiano verso l'anno 700 vennero in seguito demoliti. Uno di questi era stato destinato pei maschi, l'altro per le donne, e che perciò fu detto giusta la tradi-

zione di alcuni S. Giovanni *Domnarum*. Noi sappiamo solamente che il battistero per gli uomini aveva una icnografia ottangolare e che fu distrutto nel 1487 quando si rifece la Cattedrale. Di quello per le femmine non se ne serbano vestigi, mercè l'incendio a cui soggiacque nel 911 per l'invasione degli Ungari: esso venne dappoi riedificato da Rodolfo nel secolo XI.»

Sacchi Defendente e Giuseppe = Della condizione economica, morale e politica degli Italiani nei bassi tempi = Saggio primo intorno all'architettura simbolica ecc. pag. 114. Milano Tipogr. Stella 1828.

(25) » *Unaquaeque baxilica baptismalis fontes habeat lapideos, si potest habere: alioquin vas ligneum ad hoc speciale... baptizans infantem... ter in modum crucis imergat illum in aquam calidam vel frigidam dicens... licet tantum semel immerserit... erit baptizatus... ubi vero tanta aquae copia, vel vas aptum ad haec habere non potest, ut totaliter in aqua mergi non possit, cum scutella vel alio vase, aliqua aquae quantitas super caput et corpus infantis... fundatur ».*

Sanctae Ticinensis Ecclesiae Constitutiones et Decreta ante annum MCCCCIII. Papiæ per Carolum Porrum 1652.

Vedi Robolini = *Notizie ec.* Vol. IV. part. II. pag. 114.

(26) » *Advertas parvulos omnes baptizandos*

in tota Pap. Civitate a die Jovis Sancti usque ad Dominicam in Albis inclusive ad Ecclesiam Cath. deferri ».

In margine a questo avviso si legge:

Ex antiqua consuetudine.

Liber Baptismalis etc. jussu Ill.^{mi} ac Rev.^{mi} D. D. Hippolyti de Rubeis Cardinalis S. R. E. Episcopi Pap. editus. In praevia Instructione super Sacramento Baptismi.

Ticini apud Hieron. Bartolum. 1586.

(27) Anche nella città di Padova si osserva lo stesso costume di Pavia di battezzare nella sola Cattedrale i bambini nati nella città e suoi borghi dal giovedì santo sino alla domenica in albis.

(28) » Si qui infantes intra alicujus urbanae parochialis ecclesiae fines a sabbato sancto usque ad sabbatum in Albis, et a sabbato item vigiliae Pentecostes usque ad sabbatum proximum nati, baptizandi sunt, ad cathedralem ecclesiam cui pro observantiae officio, proque veteri instituti usu statis illis hebdomadis, hoc tribui debet, deferantur, modo cuiquam ob mortis periculum in parochiali ecclesia, quae propius abest, baptismum statim ministrare necesse non sit. »

Concil. Provinc. Mediolan. IV. de Baptismo.

(29) Fabricio Landriani per l' Iddio grazia et della Santa Sede Apostolica Vescovo di Pavia e Conte etc.

Essendo immemorabile consuetudine et anti-

chissimo possesso della nostra Cathedrale di battezzarsi in quella dalli Signori Prevosto, Dignità, et Canonici d' essa Chiesa dal giorno del Giovedì Santo inclusive sino et per tutta l'ottava di Pasqua di Ressurrectione etiam inclusive li figliuoli, che in tal tempo nascono, o già nati non sono stati ancora battezzati in qualonche Parochia essere si voglia di questa Città et suoi Borghi (non compresi però li figliuoli, che nascono per rispetto del Ticino oltre il fiume Gravalone et per rispetto del Borgo Ratto, et fuori di Porta Santa Justina oltra il Naviglio, et Vernavola respettivamente et includendosi i figliuoli che nascono alla Torretta fuori di Porta S. Maria in Pertica di detta Città) et volendo Noi per debito dell' officio nostro provvedere in quanto potiamo, che tal consuetudine et possesso siano inviolabilmente conservata et mantenuto, ne che per alcun tempo sotto pretesto d' ignoranza, o d' altro colorito modo s' usurpi la giurisditione del Rever. Capitolo della suddetta nostra Cathedrale, comandiamo a tutti li Signori Prevosti, Rettori, e Curati di detta Città e Borghi, che sotto pena della sospensione *a divinis ipso facto incurrenda* et altra pena a Noi arbitraria, non ardiscano, ne presumano per tutto il detto tempo battezzare ne far battezzare alcun figliuolo si maschio come femina alle Chiese e Parochie loro o d'altri: ne meno dalle Comadri overo Ostetrici, se non in caso et pericolo di

morte di esse creature; ma che debbano con effetto conforme al solito di detto inviolabile possesso et antichissima consuetudine lasciar portare essi figliuoli alla detta Chiesa Cattedrale per essere ivi battezzati come sopra. Ne permettiamo in modo alcuno, che sian tenuti senza ricevere il Santo Battesimo, ma che quanto prima sia essequito conforme alle Costituzione Sinodali et altri ordini in ciò fatti da nostri Precessori, altrimenti etc. Et in fede habbiamo fatto pubblicare il presente Editto qual' affisso alle porte della detta nostra Chiesa Cathedrale et del Palazzo nostro Episcopale et altri luoghi soliti di questa Città vogliamo, ch' abbi l' istessa forza come se fosse inthimato personalmente.

Dat. nel Palazzo nostro Episcopale di Pavia il dì 17 Aprile 1628.

Fabricio Vescovo di Pavia

Laurentius Bigonus Cancell.

Dall' Archivio Capitolare della Cattedrale di Pavia.

(30) Perillustris et admodum R. J. U. D. Dominus Provicarius et L. T. Generalis Curiae Episcopalis Papiæ in his scriptis ex ejus officio etc. ac etiam sic instante et requirente Ill. et M. R. D. Advocato fiscali Curiae praedictae retro etc. salvis etc. imposuit

Pub.º servitori praedictae Curiae seu nuntio etc. Quatenus vadat, dicat, praecipiat et in scriptis dimittat

M. R. Georgio Inzagho Rectori Parochialis Ecclesiae S. Mariae in Bethalem habit. in aedibus parochialibus dictae Ecclesiae sit. in Burgo Ticini pp.

Quatenus infra octo dies proxime fut. quorum die. etc. compareat personaliter coram praefato M. R. D. Provic.^o Generali allegaturus et ad allegand. totum quidquid etc. quare per praef. D. Provicarium declarari num debeat ipsum citandum incurrisse ipso facto suspensionem a divinis et alias poenas Ill.^{mo} et Rev.^{mo} D. D. Episcopo Papiae arbitrarias ipsumque pro suspensio declarari etc. ac ex aliis poenis condemnari etc. ac alia necessaria fieri etc. eo quia dictus citandus ausus fuit a die Jovis hebdomadae sanctae proxime praeteritae usque ad praesentem diem in dicta ejus parochiali ecclesia baptizare infantes natos ex dicta ejus par.^a in Burgo Ticini citra flumen Graveloni contra formam edicti praedicti Ill.^{mi} ac Rev.^{mi} D. D. Episcopi editi ac promulgati sub die septima praesentis mensis Aprilis et de qua in actis etc. expresse prohibentis sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrenda ac aliis poenis arbitrariis etc. ne ullus parochus praesentis civitatis et suburbiorum audeat et praesumat a dicta die Jovis hebdomadae majoris usque ad et per totam octavam Paschatis Resurrectionis baptizare infantes in eorum Ecclesiis natos sub eorum parochiis et Burgis respective etc. sed quod omnino deferantur ad Ca-

thedralem pro sacro Baptismatis lavacro suscipiendo et prout ex dicto edicto ad quod etc. et ut latius ex processu super inde fabricato etc. de d.^a inobedientia et contraventione apparet etc. et etiam in term.^o dierum trium ipsorum dierum velit et debeat comparere personaliter etc. coram ut supra ad allegandum quare num debeat excommunicari et pro excommunicato publice denuntiari cedolinosque extendi etc. ac alia etc. fieri etc. eo quia dictus Citandus ausus fuit contra formam Constit. Synodaliū Papiensium uti prout usus fuit Chrismate ac Oleo Catechumenorum veteribus in baptizandis dictis infantibus prout ex informationibus et processu apparet etc. alioquin appareat die immediate sequenti Juridica post dictos tres dies ad videndum omnia et quaecumque praedicta etc. ac alia etc. fieri etc. et hoc salvo jure procedendi contra ipsum citandum ad alia independentia etc. et num aliter etc. alioquin etc. decernendum et inde etc.

L. Somasco Provic. L. T.

1632 die 17 Aprilis in vespere Retulit Petrus Capicius pub. ser. praef. Curiae se paulo ante praecepisse suprascripto citato ad ejus domum habit. sit. ut s.^a cum dimiss.^a copiae etc. fam.^a etc. et inde etc.

Adest et Comp.

Dal cit. archivio Capitolare.

(31) Agostino per divina misericordia del titolo di S. Maria del Popolo della S. Romana

Chiesa Prete Cardinale Cusani della Santa Chiesa di Pavia Vescovo e Conte ecc. ed alla medema S. Sede Apostolica immediatamente soggetto.

Essendo immemorabile consuetudine ed antichissimo possesso della nostra Cattedrale di battezzarsi in quella dalli Signori Prevosto, Dignità e Canonici di essa chiesa dal giorno del Giovedì Santo inclusive sino e per tutta l'ottava di Pasqua di Resurrezione etiam inclusive li figliuoli che in tal tempo nascono, o già nati non sono ancora stati battezzati in qualunque Parrocchia esser si voglia di questa Città e suoi Borghi (non compresi però li figliuoli, che nascono per rispetto del Borgo Ticino oltre il fiume Gravalone e per rispetto del Borgoratto e fuori di porta S. Giustina oltre il Naviglio e Vernavola rispettivamente) ed includendosi i figliuoli che nascono alla Torretta fuori di S. Maria in Pertica ed altre cascate circonvicine, quelli che stanno appresso e poco distanti dalle mura e porte di detta Città e volendo Noi per debito dell'uffizio nostro provvedere in quanto potiamo che tal consuetudine e possesso siano inviolabilmente conservata e mantenuto, nè che per alcun tempo sotto pretesto d'ignoranza o d'altro colorito modo s' usurpi la giurisdizione del Rev. Capitolo della suddetta nostra Cattedrale per tenore delle presenti, così istando il M. Rev. Sindaco della suddetta Cattedrale, comandiamo a tutti li Signori Prevosti, Rettori e Curati di detta Città e Borghi, che sotto pena

della sospensione *a divinis ipso facto incurrenda* ed altra pena a noi arbitraria non ardiscono ne presumano per tutto il detto tempo battezzare ne far battezzare alcun figliuolo si maschio come femina alle chiese e parrocchie loro o d' altri: Nè meno alle Comadri od Ostetrici se non in caso ed in pericolo di morte d' esse creature; ma che debbano con effetto, conforme al solito di detto inviolabile possesso ed antichissima consuetudine, lasciar portare essi figliuoli alla detta chiesa cattedrale per essere ivi battezzati come sopra. Nè permettiamo in modo alcuno, che sian tenuti senza ricevere il santo battesimo, ma che quanto prima sia eseguito conforme alle Costituzione Sinodali ed altri ordini in ciò fatti da nostri Predecessori, altrimenti ecc. Ed in fede abbiamo fatto pubblicare il presente Editto qual' affisso alle porte della detta nostra Cattedrale e del Palazzo nostro Episcopale ed altri luoghi soliti di questa Città, vogliamo che abbi l' istessa forza, come se fosse intimato personalmente.

Dat. dal Palazzo nostro Episcopale di Pavia
il dì 24 Marzo 1714.

Dal cit. archivio capitolare

(32) In uno de' libri battesimali del Reverendissimo Capitolo della cattedrale di Pavia si legge quanto segue: 1739 die 29 mensis martii.

Ad evitandas et tollendas omnes fraudes, quibus sensim sine sensu tum per Rev. Dominos Parochos, tum per Parentes ipsos adversari cona-

batur antiquissimae et probatae consuetudini baptizandi omnes infantes in hac Cathedrali Ecclesia tempore statuto a feria quinta videlicet Majoris Hebdomadae inclusive usque ad Dominicam in Albis inclusive detinendo scilicet infantes domi sine baptismo donec elaberetur dictum tempus, vel etiam baptizando domi privatim emendicata excusatione a periculo mortis, et ita faciendō ut postea deferrentur dicti infantes ad respectivas Ecclesias Parochiales pro supplemento sacrarum caerimoniarum; et ideo Ecclesia Cathedralis privaretur jure suo: quapropter sic instante me infrascripto praeposito Pio Bellingerio, facta discussione facti coram Ordinario, adjudicatum fuit, manutenendam esse Ecclesiam Cathedralem in sua possessione exclusa omni fraude et addita fuit de mandato Reverendissimi Vicarii Generalis clausula in Edicto quod publicari solet, ut non liceat Rev. Parochis baptizare infantes natos in dicto tempore in eorum respective Ecclesiis etiam elapso dicto tempore, sed baptizandi sint in Ecclesia Cathedrali, et quod respectu infantium, qui attento periculo, baptizantur domi, suplendae sint sacrae caerimoniae in eadem Ecclesia Cathedrali, et non aliter. De quibus omnibus ad effectum ut constet, facta fuit per me haec adnotatio.

Pius Bellingerius Praepositus Ecclesiae Cathedralis et Venerandi Sacrarii Sindacus pro fide.

(33) D. Francesco Pertusati dell' ordine di S. Benedetto della Congregazione Olivetana per

la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica Arcivescovo di Amasia come Vescovo di Pavia e Conte ecc. Prelato domestico di Sua Santità, Assistente al Soglio Pontificio ed alla medema S. Sede Apostolica immediatamente soggetto.

Essendo immemorabile consuetudine ed antichissimo possesso della nostra Cattedrale di battezzarsi in quella dalli Signori Prevosto, Dignità e Canonici di essa Chiesa dal giorno del Giovedì Santo inclusive sino e per tutta l'ottava di Pasqua di Resurrezione etiam inclusive, li figliuoli, che in tal tempo nascono, o già nati non sono stati ancora battezzati in qualunque parrocchia essere si voglia di questa Città e suoi Borghi (non compresi però li figliuoli che nascono per rispetto del Borgo Ticino oltre il fiume Gravalone e per rispetto del Borgoratto e fuori di porta S. Giustina oltre il Naviglio e Vernavola rispettivamente) ed includendosi i figliuoli che nascono alla Torretta fuori di S. Maria in Pertica ed altre casine circonvicine, quelli che stanno appresso e poco distanti dalle mura e porte di detta città e volendo noi per debito dell'uffizio nostro provvedere in quanto potiamo, che tal consuetudine e possesso siano inviolabilmente conservata e mantenuta ne che per alcun tempo sotto pretesto d'ignoranza, e d'altro colorito modo s'usurpi la giurisdizione del Reverendissimo Capitolo della suddetta nostra Cattedrale comandiamo a tutti li Signori Prevosti, Rettori e Curati di detta città e

Borgli, che sotto pena della sospensione *a Divinis ipso facto incurrendae* ed altra pena a noi arbitraria non ardiscano ne presumano per tutto il tempo battezzare, ne far battezzare alcun figliuolo si maschio che femmina alle Chiese e Parrocchie loro, o d'altri. Ne meno alle Comadri ovvero Ostetrici, se non in caso e pericolo di morte d'esse, alle quali creature però dovranno supplirsi le sacre cerimonie nella suddetta nostra Cattedrale; siccome ne pure a Parenti sia lecito il differire per farli battezzare dopo tal tempo alle loro parrocchie, ma che tutti rispettivamente come sopra debbano con effetto conforme al solito di detto inviolabile possesso ed antichissima consuetudine lasciar portare essi figliuoli alla detta Chiesa Cattedrale per esser ivi battezzati come sopra. Nè permettino in modo alcuno che per deludere la nostra Cattedrale si trattengano in casa oltre tal tempo con esporli al gran pericolo di morire senza di aver ricevuto il santo battesimo, ma faccino che quanto prima sia loro conferito conforme alle Costituzioni Sinodali ed altri ordini in ciò fatti da nostri Predecessori, ne pure sarà lecito alli RR. Parrochi anche passata l'ottava di Pasqua il battezzare o far battezzare bambini nati dentro il tempo del detto possesso, cioè dal Giovedì Santo sino e per tutta l'ottava di Pasqua inclusive, altrimenti ecc. Ed in fede abbiamo fatto pubblicare il presente Editto qual' affisso alle porte della detta nostra Cattedrale, e del Palaz-

zo nostro Episcopale ed altri luoghi soliti di questa Città, vogliamo che abbi l' istessa forza come se fosse intimato personalmente.

Pavia dal Palazzo di nostra Residenza il dì 8 Aprile 1740.

De Ho Cancell.

Dal cit. archivio capitolare.

(34) Noi Bartolomeo Olivazzi per la grazia di Dio e della Santa Apostolica Sede Arcivescovo d' Amasia, come Vescovo di Pavia e Conte ecc. ed alla medesima Santa Sede Apostolica immediatamente soggetto.

Essendo immemorabile consuetudine, ed antichissimo possesso della nostra Cattedrale di battezzarsi in quella dalli Signori Prevosto, Dignità e Canonici di essa Chiesa dal giorno del Giovedì Santo inclusive sino e per tutta l' ottava di Pasqua di Resurrezione etiam inclusive, li figliuoli che in tal tempo nascono, o già nati non sono stati ancora battezzati in qualunque Parrocchia essere si voglia di questa Città e suoi Borghi (non compresi però li figliuoli che nascono per rispetto del Borgo Ticino oltre il fiume Gravelone e per rispetto del Borgoratto e fuori di Porta S. Justina oltre il Naviglio e Vernavola rispettivamente) ed includendosi i Figliuoli che nascono alla Torretta fuori di S. Maria in Pertica ed altre Cascine circonvicine, quelli che stanno appresso e poco distanti dalle mura e porte di detta Città e volendo Noi per debito

dell' Ufficio Nostro provvedere in quanto possiamo, che tal consuetudine e possesso siano inviolabilmente conservata e mantenuto, ne che per alcun tempo sotto pretesto d'ignoranza o d'altro colorito modo s' usurpi la giurisdizione del Reverendissimo Capitolo della suddetta Nostra Cattedrale comandiamo a tutti li Signori Prevosti Rettori e Curati di detta Città e Borghi, che sotto pena della sospensione *a Divinis ipso facto incurrendae* ed altra pena a noi arbitraria non ardiscano ne presumano per tutto il tempo battezzare ne fare battezzare alcun figliuolo si maschio come femmina alle Chiese e Parrocchie loro o d'altri: Ne meno alle Comadri ovvero Ostetrici se non in caso e pericolo di morte di esse creature alle quali però dovranno supplirsi le Sacre cerimonie nella suddetta nostra Cattedrale, siccome ne pure a Parenti sia lecito il differire per farli battezzare dopo tal tempo alle loro Parrocchie, ma che tutti rispettivamente come sopra debbano con effetto conforme al solito di detto inviolabile possesso ed antichissima consuetudine lasciar portare essi figliuoli alla detta Chiesa Cattedrale per essere ivi battezzati come sopra. Ne permettino in modo alcuno, che per deludere la nostra Cattedrale si trattengano in casa oltre tal tempo con esporli al gran pericolo di morire senza di avere ricevuto il Santo Battesimo, ma facciano, che quanto prima sia loro conferito conforme alle Costituzioni Sinodali ed altri ordini in

ciò fatti dai nostri Predecessori, ne pure sarà lecito alli RR. Parrochi anche passata l'ottava di Pasqua il battezzare o far battezzare bambini nati dentro il tempo del detto possesso cioè dal Giovedì Santo sino e per tutta l'ottava di Pasqua inclusive altrimenti etc. Ed in fede abbiamo fatto pubblicare il presente Editto qual'affisso alle porte della detta nostra Cattedrale e del Palazzo di Nostra Residenza, ed altri luoghi soliti di questa città, vogliamo che abbi forza come se fosse intimato personalmente.

Pavia dal Palazzo di nostra Residenza il dì 5 Aprile 1784.

Prop.º Picchiotti Vic.º Gen. d'ord.º

Can.º Lucca Cancell.º

Dal cit. Archivio Capitolare.

(35) Noi Giuseppe Bertieri per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica Arcivescovo di Amasia come della S. Chiesa di Pavia Vescovo e Conte etc. ed alla stessa Santa Sede immediatamente soggetto.

Essendo immemorabile consuetudine ed antichissimo possesso di questa nostra Cattedrale, che si battezzino in essa dalli Signori Proposto, Dignità e Canonici Ordinarii dal giorno del Giovedì Santo inclusivamente sino a tutta l'ottava di Pasqua di Resurrezione pure inclusivamente li figliuoli che in tal tempo nascono, o già nati non siano stati battezzati in qualunque Parrocchia di questa Città e suoi Borghi (non com-

presi però li figliuoli che nascono per rispetto del Borgo Ticino oltre il fiume Gravellone, per rispetto del Borgoratto e fuori di Porta S. Justina oltre il Naviglio e Vernavola rispettivamente) ed includendosi i figliuoli che nascono alla Torretta fuori di S. Maria in Pertica ed altre Cassine circonvicine, quelli che stanno appresso e poco distanti dalle mura e porte di questa Città e volendo Noi per debito dell' Ufficio nostro provvedere in quanto possiamo che tal consuetudine e possesso siano inviolabilmente conservati e mantenuti, ne che per alcun tempo sotto pretesto d' ignoranza o d' altro colorito modo s' usurpi la giurisdizione dal Revmo Capitolo della suddetta Cattedrale; per tenore delle presenti, così instando il Sig.^r Sindaco della medesima Cattedrale, comandiamo a tutti li Signori Parrochi di detta Città e Borghi, che sotto le pene canoniche a noi competenti non ardiscano ne presumano per tutto il succennato tempo di battezzare ne far battezzare alcun figliuolo si maschio come femina nelle Chiese Parrocchiali loro o d' altri se non in caso e pericolo di morte d' esse creature, alle quali però amministrato privatamente il battesimo dovranno supplirsi le Sacre Cerimonie nella stessa Cattedrale, siccome neppure sia lecito il far differire per battezzarli dopo tal tempo alle loro Parrocchie, ma che tutti rispettivamente come sopra debbano con effetto conforme al solito di detto inviolabile possesso ed antichissima con-

suetudine lasciar portare essi figliuoli alla detta Chiesa Cattedrale per essere ivi battezzati come sopra, ne permettino in modo alcuno, che per deludere la Cattedrale si trattengano in casa oltre tal tempo con esporli al gran pericolo di morire senza di aver ricevuto il Santo Battesimo, ma faccino che quanto prima sia loro conferito conforme alle Costituzioni Sinodali ed altri Ordini in ciò fatti dai Vescovi nostri Predecessori, neppure sarà lecito alli RR. Parrochi anche passata l'ottava di Pasqua il battezzare bambini nati dentro il tempo del detto possesso, cioè dal Giovedì Santo sino alla Domenica *in Albis* prossima susseguente inclusivamente, altrimenti etc. Ed in fede ordiniamo alli medesimi RR. Parrochi, che venga da loro notificato dall'altare al Popolo il presente nostro Ordine nella prossima Domenica delle Palme nel tempo della Messa parrocchiale.


Pavia dal Palazzo Arcivescovile Vescovile li 25. Marzo 1795.

Giuseppe Arciv. Vescovo di Pavia

Can.^{co} Piccotti Cancell.

Dal cit. Archivio Capitolare.

(36) Meminerint Parochi Civitatis, et Suburbiorum ac moneant Fideles a feria 5 in Coena Domini usque ad diem Dom. in Albis inclusive Baptismata conferri in sola Basilica Cathedrali juxta immemorabilem consuetudinem et possessionem Capituli, proindeque teneri omnes deferre ad eandem Basilicam infantes natos a media nocte



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 073253244